

**REGOLAMENTO AZIENDALE
DELLE SOVVENZIONI E DEI VANTAGGI ECONOMICI
APPROVATO
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 164 del 22 /12/2016**

GENERALITA'

Art. 1 (Finalità) - Con il presente Regolamento, in ottemperanza all' art. 12 della L. 241/1990, la Società Urbino Servizi S.p.a. stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni e vantaggi economici a privati e ad Enti, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni di interesse storico, artistico, culturale, turistico, socio-assistenziale, sportivo, ambientalistico, economico, umanitario, scolastico ed educativo.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni dei benefici economici da parte di Urbino Servizi S.p.a.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 2 (Natura degli interventi) - Gli interventi di cui sopra da parte dalla Società Urbino Servizi S.p.a. possono svolgersi:

- tramite **sovvenzioni**, nei casi in cui la Società Urbino Servizi S.p.a. si faccia carico interamente dell'onere che deriva da un'iniziativa di interesse storico, artistico, culturale, turistico, socio-assistenziale, sportivo, ambientalistico, economico, umanitario, scolastico ed educativo, che, pur organizzata da altri soggetti, rientrerebbe invero nelle sue competenze e nei suoi indirizzi programmatici;

- tramite concessione di **vantaggi economici**, allorché l'intervento si esplica in erogazioni di beni e servizi effettuate gratuitamente o a tariffa agevolata.

Art. 3 (Norme finanziarie) –

Per la concessione di sovvenzioni si provvederà in sede di stesura di budget allo stanziamento di adeguate somme per far fronte alle necessità.

Anche per la concessione di vantaggi economici che si risolvono in esenzioni, erogazioni gratuite di beni o servizi, etc., si provvederà mediante appositi stanziamenti affinché, nel rispetto dei principi dell'universalità del bilancio, possa determinarsi l'esatto ammontare del vantaggio economico di volta in volta concesso.

Art. 4 (Destinatari degli interventi di Urbino Servizi)

Per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni di interesse storico, artistico, culturale, turistico, socio-assistenziale, sportivo, ambientalistico, economico, umanitario, scolastico ed educativo, organizzate da Associazioni o Enti diversi, la concessione di sovvenzioni, e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta da Urbino Servizi a favore dei seguenti soggetti:

- Comune di Urbino, Enti Pubblici, per attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione

del Comune;

- enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di natura privata, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune; In casi particolari, adeguatamente motivati, l'intervento può essere disposto a favore di enti pubblici o privati, associazioni e comitati per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione di Urbino Servizi S.p.a. assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

Art. 5 (Campi di applicazione)

Le concessioni di cui ai precedenti articoli sono erogate a domanda degli interessati per attività che si esplicano, con capacità di coinvolgimento dei cittadini e in particolare del mondo giovanile, nell'ambito dei seguenti servizi e/o attività:

- promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della città;
- promozione della pratica sportiva;
- valorizzazione del prestigio e dell'immagine della città, in particolare a fini turistici;
- capacità di favorire lo sviluppo economico e produttivo della città;

Le sovvenzioni ed i vantaggi economici di cui agli articoli precedenti possono essere assegnati sia a sostegno delle attività istituzionali, sia per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, sia, infine, per il co-finanziamento di iniziative e progetti specifici.

I beneficiari di interventi da parte del Comune di Urbino non possono richiedere sovvenzioni e/o vantaggi economici a Urbino Servizi per lo stesso progetto per il quale hanno già ottenuto esito favorevole, salvo situazioni di compartecipazione concordate tra Comune di Urbino e Urbino Servizi S.p.a.

Art. 6 (Procedura)

Le domande di ammissione al beneficio, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Presidente e corredate dai seguenti documenti:

- documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per accedere alla concessione del beneficio;
- una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare con la relativa previsione di spesa;
- indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative già disponibili;
- specificazione dei benefici richiesti al Comune di Urbino e/o ad altri Enti;
- specificazione del beneficio economico richiesto a Urbino Servizi S.p.a. tramite sovvenzione o del bene o servizio richiesto a Urbino Servizi gratuitamente o a tariffa agevolata.

Le domande per sovvenzioni o vantaggi economici annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti debbono essere presentate, di norma, entro il 30 novembre dell'anno precedente. Le domande di sovvenzione o per l'attribuzione di vantaggi economici per manifestazioni e progetti specifici debbono pervenire almeno 30 gg. prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

La Società Urbino Servizi si riserva di accogliere domande presentate oltre i termini fissati nel presente Regolamento, per cause eccezionali e straordinarie. La presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere i benefici richiesti, e non vincola in alcun modo la Società.

Art. 7 (Modalità di concessione)

Le domande sono istruite secondo le procedure indicate nell'art. 6 della L. 241/90 (*) e verificando la rispondenza della domanda ai criteri previsti dal presente Regolamento, con particolare riguardo all'efficacia e alla produttività dell'iniziativa proposta.

La concessione dei benefici avviene con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni di concessione e diniego vanno motivate e comunicate agli interessati.

La concessione del beneficio è vincolata alla realizzazione delle attività e/o delle manifestazioni; in caso contrario la Società Urbino Servizi provvederà al recupero totale o parziale della sovvenzione. Urbino Servizi dovrà assicurarsi che la manifestazione oggetto della sovvenzione o del vantaggio economico si sia effettivamente svolta, richiedendo ai beneficiari apposita documentazione e/o dichiarazione.

Per effetto dell'avvenuta concessione dei benefici la Società concedente assume il diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle iniziative e manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

NORME FINALI

Art. 8 (Rinvio alle disposizioni di legge)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge che regolano la materia e alle norme contenute in altri atti esecutivi della Società

Art. 12 (Entrata in vigore) - Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua Pubblicazione sul sito web della Società.

(*) L. 241/1990 Art. 6. (Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
- b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.